



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 3563 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29-NONIES C. 1. DITTA: CEREAL DOCKS MARGHERA S.R.L. C.F. 04040800270 IMPIANTO: COMUNE DI VENEZIA - VIA BANCHINA MOLINI 30. SEDE LEGALE: COMUNE DI VENEZIA - VIA BANCHINA MOLINI 30. PROROGA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'UTILIZZO DELL'OLIO VEGETALE PROT. N. 80072 DEL 24.11.2023.

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- vii la determinazione n. 226 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l'art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell' AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v il D.M. 95 del 15.04.2019, "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di

presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;

- vi la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 "Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale";
- vii il decreto direttoriale della Regione del veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

Visto che:

- i. con prot. n. 67229 del 09.12.2021 è stata rilasciata dal Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia, alla ditta CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l. C.F. 04040800270 con impianto sito in Comune di VENEZIA via Banchina Molini 30 avente sede legale in Comune di VENEZIA - via Banchina Molini 30, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale temporanea ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- ii. con prot. n. 68765 del 24.11.2022 è stata rilasciata dal Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia, alla ditta CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l. C.F. 04040800270 con impianto sito in Comune di VENEZIA via Banchina Molini 30 avente sede legale in Comune di VENEZIA - via Banchina Molini 30, l'Autorizzazione Integrata Ambientale temporanea ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzo temporaneo dell'olio vegetale;
- iii. con prot. n. 80072 del 24.11.2023 è stata rilasciata dal Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia, alla ditta CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l. C.F. 04040800270 con impianto sito in Comune di VENEZIA via Banchina Molini 30 avente sede legale in Comune di VENEZIA - via Banchina Molini 30, la proroga dell'Autorizzazione Integrata Ambientale temporanea ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzo temporaneo dell'olio vegetale;
- iv. con prot. n. 70985 e n. 70993 entrambi del 04.11.2024 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di proroga fino al 25.11.2025 per l'utilizzo di olio vegetale, in luogo di gas metano, come combustibile della caldaia afferente al punto di emissione Ct3;

Dato atto che nell'ambito del rilascio del provvedimento prot n. 68765 del 24.11.2022 era stato valutato positivamente lo studio di dispersione delle emissioni, acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. 66941 del 16.11.2022, dal quale risulta che l'impatto delle emissioni è compatibile con il territorio circostante.

Considerato che con prot. n. 71281 del 18.10.2023 la ditta CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l. ha precisato che i nuovi bruciatori bifuel non sono ancora stati messi in esercizio;

Ritenuto conseguentemente di confermare la valutazione dello studio di dispersione delle emissioni trasmesso dalla ditta con nota prot. n. 66941 del 16.11.2022;

Rilevato che la su indicata comunicazione si riferisce ad un periodo temporale limitato, decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento fino al **25.11.2025**;

Dato atto che deve essere mantenuto il rispetto dei limiti in concentrazione alle emissioni in atmosfera stabiliti dalla parte V al D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto, vista la situazione emergenziale, di poter accogliere la richiesta della ditta, e conseguentemente integrare il provvedimento prot. n. 67229/2021 con quando riportato nelle pagine seguenti.

DETERMINA

1. Il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 67229 del 09.12.2021 mantiene la propria validità. Rimangono invariate le prescrizioni, le indicazioni e la scadenza contenute nel citato provvedimento che viene integrato con il presente.

In particolare anche nelle condizioni operative di cui al presente provvedimento si dovrà far riferimento alle prescrizioni relative ai medi impianti di combustione stabilite nel citato atto prot. n. 67229 del 09.12.2021 (dal p.to 11 al p.to 16 compresi).

Il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 80072 del 24.11.2023 viene sostituito dal presente.

2. Le modifiche relative all'utilizzo dell'olio vegetale nell'impianto afferente al camino Ct3, contenute in questo provvedimento, resteranno valide fino al **25.11.2025**. Si riportano in calce l'allegato 1b e l'allegato 2 aggiornati.

Eventuali richieste di proroga dovranno essere inviate a questa Amministrazione e ad ARPAV almeno 3 mesi prima dalla data di scadenza della presente.

3. La ditta dovrà monitorare l'andamento del mercato e degli approvvigionamenti di gas naturale al fine di verificare la necessità del mantenimento delle condizioni oggetto del presente provvedimento.

4. Ogni qualvolta la ditta preveda di impiegare il combustibile olio vegetale, dovrà comunicare, con un anticipo di almeno 48 ore a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, la data di inizio di utilizzo dello stesso. Dovrà altresì tenere traccia dei giorni di effettivo utilizzo del combustibile in un registro da conservare presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.

5. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

7. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

8. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a VERITAS S.p.A.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

ALLEGATO 1b

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

Camino(n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
Ct3*	Generatore di vapore Ferroli (gas naturale)	Ossidi di azoto (NO _x)	2663
	Generatore di vapore Ferroli (olio vegetale)	Ossidi di azoto (NO _x)	16.446
		Ossidi di zolfo (SO _x)	19.187
		Polveri	1096
		CO	5482

* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI

- 1 Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di un'ispezione ambientale ogni tre anni, intesa come controlli documentali, tecnici, gestionali, comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

2 Aria

2-1 Punti di emissione

Camino n.	Provenienza effluente	Inquinante	Frequenza autocontrollo
Ct3	Generatore di vapore Ferroli (gas naturale)	NO _x	Annuale
	Generatore di vapore Ferroli (olio vegetale)	NO _x , SO _x , Polveri, CO	